



**FIRST CISL**  
Milano Metropoli

## **AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE DISABILI: ALTRE AGEVOLAZIONI**

Le politiche di inclusione e sostegno sociale a favore dei portatori di handicap e delle loro famiglie riguardano diversi settori. Nel mese di luglio abbiamo visto quali sono le agevolazioni nell'ambito del settore auto. Con questa pubblicazione vediamo le altre forme di aiuto statali previste.

---

### **SPESE SANITARIE DEDUCIBILI**

**Beneficiari** Sia il disabile che il familiare

- Spese**
- le **spese mediche generiche** (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali);
  - le **spese di "assistenza specifica"** (per esempio l'assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona e le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale);
  - la parte della **retta pagata per le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica** qualora la persona con disabilità sia ricoverata presso un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione;
  - le **spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia**, ma soltanto se vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura della persona con disabilità e siano eseguite in centri specializzati e da personale medico o sanitario specializzato (come psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione).

---

**!!!** Non si è tenuti a dimostrare la tracciabilità del pagamento. È, invece, necessario che il contribuente produca un documento dal quale risulti la figura professionale di chi ha reso la prestazione sanitaria e la descrizione della prestazione sanitaria stessa.

Ulteriori dettagli disponibili al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/spese-mediche-e-di-assistenza-specifica-delle-persone-con-disabilit%25c3%25a0>



**FIRST CISL**  
Milano Metropoli

### SPESE SANITARIE DETRAIBILI

**Beneficiari** Sia il disabile che il familiare (se il disabile è a carico)

- Spese**
- possono essere detratte dall'imposta del 19%, per la parte eccedente l'importo di 129,11€, le **spese sanitarie specialistiche come analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche**;
  - Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza quindi applicare la franchigia di 129,11€, le spese sostenute per:
    - a. **trasporto in ambulanza** della persona con disabilità; in questo ambito, le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente i 129,11€;
    - b. **trasporto della persona con disabilità effettuato da Onlus**, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio, il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza alle persone con disabilità;
    - c. **acquisto di poltrone per inabili e persone non deambulanti e di apparecchi** per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
    - d. **acquisto di arti artificiali** per la deambulazione;
    - e. **costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche** esterne e interne alle abitazioni; per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per cui è stata richiesta quest'ultima agevolazione;
    - f. **adattamento dell'ascensore** per contenere la carrozzella e l'installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione della persona disabile; anche per spese di questo tipo, la detrazione spetta per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
    - g. **acquisto di sussidi tecnici e informatici** rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 104/1992; vi rientrano le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico; deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire le finalità di facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura, oltre alla finalità di assistere la riabilitazione; per l'acquisto di questi mezzi - rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992 - si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% anziché quella ordinaria del 22%;



**FIRST CISL**  
Milano Metropoli

- 
- h. **acquisto di cucine**, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte di persone con disabilità; per fruire della detrazione è necessario che la fattura ne descriva in modo specifico le caratteristiche;
- i. **mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità**, anche quando le spese siano effettuate all'estero da persone fiscalmente residenti in Italia (esempio servoscale, protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti, protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, poltrone e veicoli per inabili e disabili non deambulanti anche con motore o altro meccanismo di propulsione); per l'acquisto di questi mezzi si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% anziché quella ordinaria del 22%;
- j. **spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine**; in casi come questi, si gode della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specifica disabilità; il collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante oppure dal certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente o dalla Commissione Medica Integrata;
- k. **acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita**, pur se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale da parte di individui con impedita o ridotte capacità motorie permanenti così come individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi; per vantare il diritto, bisogna produrre certificazione di invalidità/handicap - rilasciata da Commissione Medica pubblica - da cui risulti la menomazione funzionale permanente e la certificazione del medico specialista;
- l. **servizi di interpretariato sostenute dai sordi** (riconosciuti tali ai sensi della legge n. 381 del 26 maggio 1970), ovvero le persone con disabilità sensoriali dell'udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato; la detrazione è prevista sull'intero costo sostenuto, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato (se il soggetto interessato è affetto da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio la detrazione non spetta)

---

**!!!** La detrazione spetta sull'intera spesa che sia stata eseguita con mezzi di pagamento tracciabili, eccezion fatta per i medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Ulteriori informazioni disponibili al link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/spese-sanitarie-detraibili>



**FIRST CISL**  
Milano Metropoli

---

## ADDETTI ALL'ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Si definiscono “*non autosufficienti*” le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti e le persone che necessitano di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

**Beneficiari** Sia il disabile che il familiare

**Spese** Prestazioni rese da:

- **casa di cura o di riposo** (in questo caso è necessario certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante)
- **cooperativa di servizi** (in questo caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso)
- **agenzia interinale** (in questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore)

Tutte le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” sono detraibili dall’Irpef, sia per familiari a carico che per familiari non a carico, nella misura del 19% su una spesa massima di 2.100€ e solo se il reddito complessivo non supera il 40.000€. Se la spesa viene sostenuta da più familiari, la detrazione sarà suddivisa tra loro.

Le spese devono essere certificate presentando idonea documentazione e il costo sostenuto tramite strumenti di pagamento c.d. “tracciabili”; l’utilizzo dei sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

---

Ulteriori informazioni sono disponibili al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/la-detrazione-per-gli-addetti-all-assistenza-a-persone-non-autosufficienti>



## NON VEDENTI

### Vantaggi

- **detrazione dall'Irpef del 19% per le spese d'acquisto di cani guida.**  
È fruibile dal disabile o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico; la detrazione spetta una sola volta ogni 4 anni, tranne nel caso in cui si smarrisca l'animale, è calcolata sull'intero costo sostenuto ed è fruibile, a scelta, in un'intera soluzione o in quattro quote di pari importo;
- **detrazione forfettaria delle spese sostenute per il mantenimento dei cani guida.**  
Requisito richiesto per usufruire della detrazione è il **possesso del cane guida**, non occorre invece documentare il sostenimento della spesa, la detrazione è pari a **1.000€** e spetta **solo alla persona non vedente**; inoltre, a partire dal 2020 la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a **120.000€**; in caso di superamento di tale limite, l'importo spettante **decresce** fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240.000 euro di reddito;
- **Iva agevolata del 4% per l'acquisto di prodotti editoriali.**  
Per le persone cieche è prevista l'applicazione dell'Iva al 4% sull'acquisto di prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da persone non vedenti o ipovedenti, **anche quando non siano acquistati direttamente da loro**; ne fanno parte giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audio magnetici; la medesima agevolazione si applica anche a prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio magnetici;

Ulteriori informazioni sono disponibili al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/le-altre-agevolazioni-per-i-non-vedenti>



## ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

### Vantaggi

Tutti coloro che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche hanno diritto a tre diverse tipologie di agevolazioni:

- **la detrazione Irpef del 50%** (da calcolare su un importo massimo di 96.000€) delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per ristrutturazione edilizia dell'immobile, che passerà al 36% su un importo massimo di 48 mila euro per le spese sostenute da 1° gennaio 2025.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati al 50% (36% dal 2025):

- quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche, come ascensori e montacarichi
  - quelli eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992; non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità come telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse, per i quali è prevista la detrazione Irpef pari al 19%
- La legge n. 234/2021 ha introdotto la **detrazione del 75%** per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta inoltre per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.  
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo complessivo non superiore a:
    - 50.000€, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
    - 40.000€, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;



**FIRST CISL**  
Milano Metropoli

- 30.000€, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

Per poter usufruire dell'agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

In alternativa alla detrazione, i contribuenti possono optare:

- per la cessione ad altri soggetti del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante
  - per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cd. sconto in fattura).
- **la detrazione del *Superbonus* prevista per gli interventi "trainati"**, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi "trainanti" finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e atti a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone con disabilità grave possono rientrare anche come interventi "trainati" di quelli per i quali si usufruisce del "Superbonus". Per richiedere tale agevolazione è necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a "trainanti" di efficienza energetica (come, ad esempio, l'isolamento termico delle superfici opache o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti).
- In alternativa i contribuenti son liberi di scegliere:
- per la cessione ad altri soggetti del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante
  - per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (ossia lo sconto in fattura).

Ulteriori informazioni sono disponibili al link

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/eliminazione-delle-barriere-architettoniche>



**FIRST CISL**  
Milano Metropoli

#### DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE

##### Vantaggi

Il contribuente può detrarre dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.

Più nel dettaglio, è possibile detrarre fino a:

- 530€ per le assicurazioni che prevedono il **rischio di morte o di invalidità permanente**;
- 1.291,14€ (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il **rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- 750€ per i premi versati per le polizze assicurative a favore di persone con disabilità grave (Art. 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte; se nel contratto assicurativo fossero indicati più beneficiari, di cui anche solo uno gravemente disabile secondo la L. 104/1992, l'importo detraibile va ricondotto al limite dei 750€ appena citati.

La detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto mediante sistemi di pagamento "tracciabili" e spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000€; superato tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000€.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/la-detrazione-per-le-polizze-assicurative>



**FIRST CISL**  
Milano Metropoli

#### IMPOSTA AGEVOLATA SU SUCCESSIONI E DONAZIONI

##### Vantaggi

**Se il beneficiario è un disabile l'imposta dovuta dall'erede o dal beneficiario della donazione viene applicata solo sulla parte della quota eccedente l'importo di 1.500.000€.**

Inoltre la Legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha previsto l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un *trust* o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave. Una delle principali condizioni poste dalla legge è che il *trust*, il fondo speciale e il vincolo di destinazione abbiano l'unico scopo di perseguire l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave. Lo scopo deve essere espressamente riportato sull'atto istitutivo del *trust*, sull'atto istitutivo del vincolo di destinazione o sul regolamento dei fondi speciali.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/imposta-agevolata-su-successioni-e-donazioni>

Milano, agosto 2025

Comunicazione e Staff Welfare, Disabilità e Terzo Settore

First Cisl

Milano Metropoli